

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI:

- 1.1. Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (abbreviate d'ora in poi come "CGA") i termini di seguito riportati ed evidenziati nel corpo del documento con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato indicato in questo articolo, indipendentemente dal fatto che siano usati al singolare o al plurale:
 - **Affiliata:** la società che controlla o è controllata da una delle Parti;
 - **Bene:** il materiale che il Fornitore deve consegnare in conformità con il Contratto, comprensivo degli accessori, dei documenti o di tutto ciò che riguarda, anche implicitamente, l'esatto assolvimento delle obbligazioni oggetto del Contratto;
 - **Consegna:** la consegna dei Beni e/o la fornitura dei Servizi da parte del Fornitore in conformità all'articolo 5;
 - **Contratto:** il contratto regolato dalle presenti CGA, sottoscritto da entrambe le Parti o in caso di Ordine per l'acquisto di Beni e/o Servizi emesso da Kiwa, l'Ordine accettato dal Fornitore;
 - **Dati:** i dati e le informazioni non di pubblico dominio, inclusi i dati personali relativi ad una persona fisica identificata o identificabile, acquisiti dal Fornitore in preparazione o nel corso dell'esecuzione del Contratto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino Kiwa, le sue Affiliate o i loro clienti o fornitori e siano indicati come confidenziali;
 - **Diritti di Proprietà Intellettuale:** (a) brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore, diritti su banche dati e marchi, nomi commerciali, disegni industriali, know-how e proposte di invenzione; (b) domande di brevetto o da esse derivate, quali ad esempio e non limitatamente, conferme, rinnovi, estensioni; e (c) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale;
 - **Fornitore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce o promette di fornire Beni e/o Servizi a Kiwa;
 - **Gruppo Kiwa Italia:** Kiwa Cermet Italia S.p.A., Kiwa Cermet Idea S.r.l., Kiwa Moroni S.r.l., nonché Kiwa Italia Holding S.r.l. che svolge attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo Kiwa Italia;
 - **Kiwa:** Kiwa Cermet Italia S.p.A. o altra società del Gruppo Kiwa Italia indicata nell'Ordine o Contratto come acquirente o **committente**;
 - **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato rispettivamente da Kiwa Cermet Italia S.p.A., Kiwa Moroni S.r.l., nonché da Kiwa Italia Holding S.r.l.;
 - **Modifica d'ordine:** una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso;
 - **Offerta:** condizioni proposte dal Fornitore per cedere a Kiwa Beni e/o Servizi;
 - **Ordine:** richiesta con cui Kiwa incarica il Fornitore di fornire Beni e/o Servizi;
 - **Parte:** Kiwa o il Fornitore e insieme le "Parti";
 - **Servizi:** le prestazioni riguardanti le obbligazioni di fare che il Fornitore dovrà fornire in conformità al Contratto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Salvo accordi contrari sottoscritti da Kiwa, le presenti CGA si intendono applicabili a qualsiasi Offerta presentata dal Fornitore e per tutti gli accordi conclusi o da concludere tra

Kiwa e il Fornitore in merito all'acquisto di Beni e/o Servizi da parte di Kiwa.

- 2.2. Non troveranno, pertanto, applicazione e non potranno in alcun caso essere considerate parte integrante di un qualsivoglia Contratto concluso tra Kiwa ed il Fornitore eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, accordi orali, deroghe, modifiche, termini o condizioni particolari se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto da personale autorizzato di Kiwa, escludendo in ogni caso l'applicabilità di eventuali richieste di modifica delle presenti condizioni contenute in documenti del Fornitore diversi dal Contratto sottoscritto da Kiwa (ad esempio e-mail, fattura o bolle di accompagnamento, ecc...).
- 2.3. Kiwa si riserva il diritto di modificare le presenti CGA tramite pubblicazione sul sito internet www.kiwa.it, ove saranno reperibili e conoscibili dal Fornitore usando l'ordinaria diligenza.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUCCESSIVE MODIFICHE

- 3.1. Il Contratto di acquisto si considererà concluso fra le Parti alla data di sottoscrizione della scrittura privata o in caso di Ordine, al momento della ricezione da parte di Kiwa dell'Ordine integralmente e debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Fornitore; resta inteso che eventuali richieste di Modifiche d'ordine non saranno valide, vincolanti e/o efficaci, se non espressamente e preventivamente accettate per iscritto anche da Kiwa.
- 3.2. Kiwa avrà facoltà di annullare l'Ordine o di rifiutare in tutto o in parte la fornitura eventualmente resa da parte del Fornitore in caso di mancata restituzione dell'Ordine debitamente sottoscritto e completo della documentazione richiesta (a titolo di esempio non esaustivo, DURC in corso di validità, certificato assicurativo, dichiarazioni sul rispetto degli obblighi contributivi e retributivi verso i propri dipendenti, ecc...) entro la data indicata nell'Ordine o in assenza, entro 20 (venti) giorni dalla data del suo ricevimento fermo restando che l'esecuzione della Fornitura varrà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti CGA nonché di quelle particolari indicate in Ordine.
- 3.3. Una volta concluso il Contratto, tutta la corrispondenza successiva fra le Parti dovrà sempre fare riferimento al numero dell'Ordine o altro riferimento comunicato da Kiwa e ogni modifica contrattuale dovrà essere sempre espressamente concordata ed approvata per iscritto dalle Parti.

4. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1. Salvo pattuizioni contrarie, i prezzi riportati nel Contratto si intenderanno in euro al netto dell'I.V.A., fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione. Essi si intendono comprensivi di tutti i costi, incluse, a titolo di esempio non esaustivo, le imposte, tasse, assicurazioni, eventuali spese di imballo e tutto quanto sia relativo all'adempimento degli obblighi del Fornitore. Non si riconosceranno in ogni caso corrispettivi per preparazione di offerte/ preventivi, consegna di campioni o visite, qualifiche e/o due diligence del Fornitore nonché per ispezioni e/o audit presso i siti del Fornitore. In caso di valutatori di conformità, qualora il Fornitore avvii un percorso di affiancamento per ottenere alla qualifica

iniziale una nuova qualifica, non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi per le nuove qualifiche.

- 4.2. I pagamenti saranno svolti tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato a Kiwa, dietro fattura e nei termini indicati sul Contratto o in mancanza entro 60 (sessanta) giorni più 10 (dieci) dalla data di fine mese successiva a quella di emissione della fattura.
- 4.3. Le fatture dovranno essere intestate a Kiwa e riportare i riferimenti del Contratto e il Codice Identificativo Gara (CIG) qualora applicabile. In nessun caso saranno imputabili a Kiwa eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità dei documenti fiscali emessi dal Fornitore, a comunicazione errata o tardiva dei dati aggiornati del conto corrente o altri fatti esclusivamente imputabili al Fornitore.
- 4.4. Se è stato concordato un prezzo fisso per la fornitura di servizi, Kiwa non pagherà alcun extra contrattuale, salvo diverso e preventivo accordo scritto.
- 4.5. Salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta di Kiwa, è fatto espresso divieto di cessione del credito, sotto qualunque forma al Fornitore.
- 4.6. In caso di difetti, vizi o comunque di non puntuale ed esatto adempimento da parte del Fornitore anche con riferimento alla documentazione fiscale e non da fornirsi ai sensi delle presenti CGA o delle altre condizioni particolari previste nel Contratto, i termini di pagamento potranno essere sospesi da Kiwa sino al momento in cui il vizio o il difetto non sarà stato eliminato.
- 4.7. Se il pagamento dei Servizi sarà da determinarsi, anche parzialmente, a consuntivo sulla base dell'attività effettivamente svolta, il Fornitore dovrà fornire una rendicontazione preventiva e puntuale della stessa a cadenza mensile, o con la diversa frequenza concordata, al fine di permettere a Kiwa di verificare la congruità del prezzo fatturato.
- 4.8. Kiwa avrà diritto di compensare gli importi da corrispondere al Fornitore con qualsiasi somma, anche a titolo di penali o danni, dovuta dal Fornitore.

5. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E/O SERVIZI

- 5.1. Se non diversamente concordato, il luogo di consegna dei Beni sarà il magazzino di Kiwa e per i Servizi, la sede indicata sul Contratto.
- 5.2. La Consegna del Bene includerà anche quella di tutti i componenti, materiali ausiliari, accessori, utensili, pezzi di ricambio, istruzioni operative, manuali di istruzioni e altri documenti necessari per raggiungere lo scopo previsto dalla fornitura dello stesso, anche se non specificamente menzionati sul Contratto.
- 5.3. Tutte le Consegne di Beni dovranno essere notificate in anticipo a Kiwa mediante un congruo avviso di spedizione che indichi esattamente il tipo, la quantità ed il peso. Gli avvisi di spedizione, le bolle di accompagnamento, le fatture e tutta la corrispondenza dovrà riportare il numero di Ordine o altro riferimento comunicato da Kiwa, nonché a seconda dei casi, se trattasi di consegna a saldo o in acconto.
- 5.4. Nella fattura di accompagnamento dei Beni dovranno essere riportati: i) il numero del documento di trasporto; ii) l'indicazione dell'assoggettamento alle imposte vigenti o in caso di esonero, l'articolo di legge applicato; iii) il numero di Ordine o altro riferimento comunicato da Kiwa; iv) la descrizione del materiale.

- 5.5. Nel caso di trasporto di materiali pericolosi o soggetti a restrizioni, le stesse dovranno essere spedite in conformità alle leggi vigenti in materia e opportunamente contrassegnate.
- 5.6. Per beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci. I Beni dovranno rispettare la normativa ad essi applicabili e tutte le restrizioni pertinenti dovute alle norme sul controllo delle esportazioni.
- 5.7. Kiwa ha il diritto di posticipare la Consegna e in questo caso il Fornitore dovrà conservare, proteggere ed assicurare la merce in modo debitamente imballata, separata e identificabile. Le Consegne anticipate o parziali saranno respinte salvo specifici accordi.
- 5.8. Le spedizioni dovranno essere effettuate in conformità delle prescrizioni eventualmente specificate nel Contratto. Nel caso di mancato rispetto delle stesse verranno addebitate al Fornitore tutte le spese derivanti da tale inadempimento.
- 5.9. In caso di ritardo nella Consegna, il Fornitore dovrà immediatamente notificarlo a Kiwa per iscritto senza che ciò pregiudichi le conseguenze di tale mancato rispetto ai sensi del Contratto o delle disposizioni di legge.
- 5.10. Il Fornitore dovrà provvedere ad un imballo dei Beni idoneo ad evitare qualsiasi forma di danneggiamento durante il trasporto e nelle operazioni di carico e scarico, pena l'addebito di tutti i danni causati da imballaggio inadeguato. Ciascun collo dovrà essere etichettato in maniera ben visibile con indicazioni della quantità del contenuto e dell'Ordine di acquisto (o altro riferimento) ed in conformità ad eventuali ulteriori prescrizioni indicati da Kiwa.
- 5.11. I termini di Consegna indicati nell'Ordine/Contratto saranno da ritenersi essenziali. Salvo accordo contrario, in caso di ritardo non dovuto a forza maggiore, Kiwa potrà applicare una penale corrispondente all'1% dell'importo complessivo del Contratto per ogni settimana intera di ritardo fino ad un massimo del 5% dell'importo stesso qualunque sia l'entità della fornitura consegnata. Agli effetti dell'applicazione delle penali sarà considerata come non consegnata la fornitura di Beni e/o Servizi non conformi. Nel caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana, Kiwa potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi del successivo art.19, trattenendosi le penali già maturate e salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE E GARANZIA

- 6.1. Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle capacità, dei titoli e requisiti idonei, delle specifiche conoscenze e abilità per fornire i Beni e/o Servizi richiesti da Kiwa e ad attestazione di ciò, si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria sia in fase di eventuale qualifica che successivamente in caso di conclusione del Contratto.
- 6.2. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Beni e/o Servizi consegnati a Kiwa saranno in ogni caso conformi a quanto contrattualmente concordato, idonei all'utilizzo e/o impiego ed esenti da vizi e difformità.
- 6.3. Se non diversamente concordato, il periodo di garanzia sui Beni e/o Servizi sarà di 12 (dodici) mesi dalla data di Consegna degli stessi e in caso di riparazione e/o sostituzione dei Beni, il termine di garanzia decorrerà ex novo dalla Consegna del Bene riparato e/o sostituito.

- 6.4. Il Fornitore eseguirà la fornitura in completa autonomia e a proprio rischio, osservando la diligenza richiesta dall'attività oggetto del Contratto, assumendo il personale con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi e normative vigenti.
- 6.5. Salvo accordi contrari, il Contratto non avrà in alcun modo carattere di esclusiva, di lavoro subordinato, parasubordinato o di rapporto societario e comporterà da parte del Fornitore l'esecuzione, senza osservanza di specifici orari, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione rispetto a Kiwa, e con l'utilizzazione, da parte del Fornitore, di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, pur se organizzata operante in coordinazione con l'attività e le esigenze di Kiwa, assumendo in proprio il rischio di impresa connesso al Contratto.
- 6.6. In ogni caso, le Parti con la sottoscrizione del Contratto si impegneranno ad operare nello spirito di massima collaborazione e nel puntuale rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e comunque in conformità ai più alti standard etici applicabili.

7. CONTROLLO DEI BENI E/O SERVIZI

- 7.1. Kiwa si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche finalizzate ad accertare che i Beni e/o Servizi vengano consegnati o eseguiti dal Fornitore nel rispetto del Contratto e a regola d'arte. La presa in consegna dei Beni da parte di Kiwa non costituirà accettazione in quanto la stessa sarà soggetta all'esito positivo dei controlli da parte di Kiwa, al fine di verificare la conformità dei Servizi e l'assenza di vizi e difetti dei Beni consegnati.
- 7.2. Nel caso in cui si rilevassero una o più non-conformità, Kiwa potrà, a propria discrezione, risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 19 ovvero, qualora la non-conformità fosse sanabile senza pregiudizio per Kiwa, fissare un congruo termine entro il quale il Fornitore dovrà eliminare/correggere la suddetta non-conformità, fatto salvo in ogni caso il diritto di Kiwa al risarcimento dei danni subiti.
- 7.3. Il trasferimento del rischio dal Fornitore a Kiwa avrà luogo unicamente all'atto della consegna dei Beni al luogo contrattualmente convenuto fra le Parti.
- 7.4. Nel caso di servizi professionali esterni relativi alle attività di valutazione della conformità (es. per certificazione, ispezione, testing, validazione e verifica di *claims*), il monitoraggio della fornitura e delle prestazioni del Fornitore e le azioni conseguenti saranno definite nelle procedure del sistema di gestione interno Kiwa a cui si rimanda integralmente e per il quale il Fornitore riceverà apposita formazione in fase di qualifica.

8. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 8.1. Il Fornitore garantisce sottoscrivendo il Contratto con Kiwa che l'uso dei Beni da esso consegnati non violerà alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale, quali brevetti, diritti di marchio, diritti di design, copyright e/o altri diritti di terze parti e che i Beni consegnati saranno esenti da oneri e pretese di terze parti.
- 8.2. Il Fornitore si impegna a tenere in ogni caso indenne e manlevata Kiwa e/o le Sue Affiliate da tutte le pretese derivanti da qualsiasi violazione dei diritti di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo.

- 8.3. Il Fornitore non potrà copiare disegni, progetti, costruzioni, diagrammi e file tecnici o di altro tipo che ha ricevuto da Kiwa per l'esecuzione del Contratto, se non per quanto necessario per la corretta esecuzione del Contratto. Al termine della durata del Contratto o su richiesta di Kiwa, tutti i disegni, progetti, costruzioni, diagrammi e file tecnici o di altro tipo, come sopra menzionato, dovranno essere restituiti a Kiwa. Queste informazioni sono e rimarranno a seconda dei casi di proprietà di Kiwa e/o dei Suoi clienti e/o dei relativi Affiliati.

9. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 9.1. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei confronti di Kiwa e di ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato direttamente o indirettamente dal Fornitore e/o del suo personale, dei suoi agenti o subcontraenti nell'esecuzione del Contratto. In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Kiwa da ogni ipotesi di responsabilità da prodotto che dovesse sorgere o essere imputata in capo a Kiwa in conseguenza di vizi e difetti dei Beni.
- 9.2. Il Fornitore terrà indenne e manlevata Kiwa da tutte le richieste a quest'ultima pervenute da terzi per il risarcimento di perdite o danni riconducibili a responsabilità del Fornitore e/o del suo personale, dei suoi agenti o subcontraenti nell'esecuzione del Contratto.
- 9.3. Il Fornitore si obbliga pertanto a stipulare e mantenere effettiva, per tutta la durata della esecuzione del Contratto, una adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, al fine di coprire ogni responsabilità nei confronti di Kiwa e dei terzi, impegnandosi contestualmente a tenere Kiwa indenne da tali danni e responsabilità.
- 9.4. A dimostrazione degli obblighi assicurativi previsti da questo articolo, il Fornitore dovrà fornire a Kiwa copia del relativo certificato assicurativo, nel quale si evidenzia che la copertura assicurativa è valida e rimarrà valida per tutta la durata di esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'assicurazione non limiterà in alcun modo e per alcun motivo, la responsabilità del Fornitore e che il Fornitore verrà considerato responsabile nel caso in cui il valore degli eventuali danni dovesse eccedere i massimali disposti da dette coperture assicurative e dovrà coprire l'eventuale differenza esistente tra il valore del danno e la somma rimborsata dalla copertura assicurativa.

10. OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, PREVIDENZA E SICUREZZA

- 10.1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare a tutto il personale impiegato per l'esecuzione del Contratto tutte le norme previste in materia di lavoro, previdenza, salute, sicurezza e ambiente richieste per lo svolgimento del Contratto e per l'incolumità propria, dei suoi incaricati e di terzi nonché a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili in modo specifico all'attività oggetto del Contratto.
- 10.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurativi, infortuni, nonché gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.

10.3. In caso di accesso ai luoghi di lavoro di Kiwa e/o dei Suoi clienti, il Fornitore (i) dovrà prendere visione della documentazione fornita relativa alla sicurezza sul lavoro (esempio, D.V.R., piano sicurezza, procedure ecc...) limitatamente alle voci di interesse specifico; e (ii) si impegna ed obbliga a rispettare scrupolosamente le procedure aziendali adottate in materia di salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro e, ove se ne ravvisi la necessità per frangenti imprevisti, a richiedere ogni informazione al responsabile del – o agli addetti al – Servizio Prevenzione e Protezione. Gli interventi del Fornitore dovranno avvenire sempre in estrema sicurezza ed in modo da evitare infortuni o la contrazione di malattie professionali. Ogni conseguenza di omissioni di utilizzo di D.P.I. da parte del Fornitore non potrà essere, in alcun modo, addebitata a Kiwa. Nel caso in cui la natura dei servizi lo richiedesse, il Fornitore potrà utilizzare ad uso gratuito le attrezzature di Kiwa per completare effettuare l'attività assegnata. Tali attività, svolte presso la sede di Kiwa e con utilizzo di attrezzature aziendali dovranno essere: a) esplicitamente commissionate dal/dalla Responsabile di riferimento ed indicata sull'incarico tecnico; b) chiaramente riconducibile all'attività oggetto del contratto e esserne parte integrante; c) subordinate alla consegna del DUVRI aziendale.

10.4. In caso di Servizi svolti direttamente presso il cliente di Kiwa, quest'ultimo dovrà fornire direttamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività che viene svolta nei locali e comunque negli ambienti in cui avranno luogo le prestazioni per cui è rapporto pattuite tra le parti. Per accedere all'interno dei locali/cantieri del cliente oggetto di verifica, il Fornitore dovrà essere munito dell'apposito tesserino di riconoscimento. A tal proposito, il Fornitore dovrà prendere visione della documentazione del cliente relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure ecc.) limitatamente alle voci di interesse specifico interesse. Nel caso in cui il Fornitore non ritenga sufficienti le informazioni ricevute dovrà provvedere a richiedere al cliente, in via formale, tutti i ragguagli necessari per prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali. Ove invece il Fornitore valuti inidoneo il sistema di prevenzione adottato a prevenire rischi relativi all'attività da svolgere, dovrà provvedere a segnalare tempestivamente il fatto a Kiwa per le conseguenti determinazioni. Data la natura autonoma della prestazione di lavoro, il Fornitore si assume personalmente ogni rischio relativo ad eventuali incidenti, infortuni o malattie professionali, derivanti da inidoneità o incompletezza dell'informazione o del sistema di prevenzione adottato dal cliente, con totale esonero di responsabilità in capo a Kiwa. L'eshaustività delle informative e la correttezza ed adeguatezza del sistema di prevenzione adottato dal cliente in relazione all'attività che il Fornitore è chiamato a compiere, costituiscono condizione essenziale affinché il Fornitore dia inizio alle attività. Dal canto suo il Fornitore si impegna ed obbliga a rispettare scrupolosamente le procedure aziendali adottate dal cliente di Kiwa in materia di sicurezza sul lavoro e a richiedere informazioni, anche in corso d'opera, al responsabile o agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), ove se ne ravvisi la necessità per frangenti imprevisti. Allorché, per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie,

nessun addebito potrà esser mosso per alcuna ragione a Kiwa. Al Fornitore è fatto obbligo di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) necessari per lo svolgimento dell'attività previamente consegnati dal cliente di Kiwa o in suo possesso. Ove il Fornitore ritenga insufficienti tali D.P.I. dovrà farne immediata richiesta di loro integrazione al cliente di Kiwa prima di dare corso all'opera. Anche in questo caso, data la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorrente tra Kiwa e il Fornitore, a questi è demandato l'onere di verificare l'idoneità dei DPI prima del loro utilizzo e, se del caso, di provvedere alla loro integrazione mediante il sistema precedentemente descritto. Anche sull'uso dei D.P.I. dovrà essere richiesta dal Fornitore, per situazioni particolari che si venissero a creare, debita informazione al responsabile o agli addetti del SPP.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. In caso di Contratto correlato a contratti pubblici stipulati tra Kiwa ed il suo cliente, il Fornitore, in qualità di subappaltatore o subcontraente di Kiwa, si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all'esecuzione del Contratto, con le modalità previste dalla predetta Legge, consapevole che l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

11.2. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante cliente di Kiwa ed alla prefettura/ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11.3. Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 231/2001)

12.1. Il Fornitore si obbliga:

- i) a conoscere, rispettare e a far rispettare a tutto il proprio personale o collaboratori da lui incaricati il Codice Etico del Gruppo Kiwa Italia, il Codice di Condotta e Conformità, se applicabile, il Modello 231 adottato da Kiwa, nonché la policy anti concussione e corruzione per le parti applicabili ai fornitori, documenti tutti scaricabili dal sito www.kiwa.it e se richiesto, anche il Codice di Condotta, Patto di integrità e/o Modello 231 dei clienti Kiwa ai quali i suoi Beni e/o Servizi saranno destinati per le parti applicabili ai collaboratori esterni;
- ii) per i servizi di valutazione di conformità, a rilasciare, anche da parte dei propri incaricati, le dichiarazioni volte a confermare l'assenza di eventuali conflitti di interesse con Kiwa e/o i Suoi clienti;
- iii) a rispettare le procedure ed istruzioni che saranno richieste da Kiwa per l'esecuzione delle attività connesse al Contratto e tutto quanto di volta in volta sarà chiamato a precisare per escludere qualsiasi tipo impedimento all'instaurazione o prosecuzione del rapporto contrattuale per la fornitura del Bene e/o Servizio;

- iv) a non offrire e a non accettare alcuna forma di corruzione, regali, prodotti o servizi che potrebbero compromettere la sua indipendenza e/o vietati in base alla Politica anticorruzione di Kiwa ed a rendere, ove richiesto, la Dichiarazione di conformità prevista dalle procedure Kiwa in materia di terze parti;
 - v) a trattare tutti i Dati raccolti nel corso delle attività per Kiwa in modo strettamente confidenziale, impegnandosi a riferire a Kiwa ogni eventuale incidente relativo alla divulgazione indesiderata di informazioni o al trattamento illecito di dati eventualmente rilevati nel corso delle attività per Kiwa, impegnandosi a rispettare le condizioni di riservatezza previste in queste CGA, anche successivamente al termine del Contratto;
 - vi) a segnalare ogni potenziale conflitto d'interesse con Enti Pubblici ai sensi del D.lgs. 165/2001 ed in particolare, qualora dipendente o ex dipendente di Ente Pubblico, a indicare preventivamente alla stipula del Contratto l'esistenza di tale condizione indicandone il nome e l'indirizzo dell'Ente Pubblico e se del caso ottenendo a propria cura e spese l'autorizzazione dall'Ente in tempo utile per l'assunzione e l'espletamento dell'incarico proposto a Kiwa;
 - vii) a rispettare e impegnare i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari a conformarsi alle norme del D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni [nonché, ove applicabile, al Modello 231 adottato dalla società del Gruppo Kiwa Italia coinvolta nel rapporto contrattuale](#);
 - viii) ad informare tempestivamente Kiwa in caso si rilevassero eventuali rischi di violazione del presente articolo consapevole che Kiwa potrà periodicamente verificare la conformità del Fornitore a tali norme di comportamento, impegnandosi a risarcire Kiwa per tutti i danni derivanti da informazioni improprie, incomplete o inadempimento dei propri obblighi.
- 12.2. Il Fornitore dichiara e garantisce con la sottoscrizione del Contratto:
- a) di essere a conoscenza che, nel caso di violazione delle norme contenute nel Codice [Etico del Gruppo Kiwa Italia](#) e/o nel Codice di Condotta e Conformità di Kiwa o nei casi applicabili, nei documenti del cliente di Kiwa, è prevista la risoluzione del contratto stesso, salvo il risarcimento del danno;
 - b) di non avere impedimenti con Kiwa e/o i Suoi clienti e/o il rispettivo personale anche in relazione a D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - c) di non aver mai avuto ricevuto condanne penali o amministrative per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o non avere procedimenti in corso di alcun genere volti ad accertare il compimento di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - d) di essere a conoscenza del fatto che sarà suo obbligo informare tempestivamente Kiwa nel caso vi fossero variazioni di quanto dichiarato all'articolo 12 e che Kiwa in tale caso avrà il diritto di recedere immediatamente dal Contratto;
 - e) di impegnarsi a non svolgere, senza l'approvazione scritta del referente Kiwa, attività con membri della propria famiglia nell'ambito del suo incarico per Kiwa e specificamente in caso di servizi di valutazione di conformità a rilasciare le dichiarazioni di conformità di

volta in volta richieste al fine di evitare conflitti di interesse;

- f) [di essere a conoscenza che, limitatamente ai rapporti con le società del Gruppo Kiwa Italia che abbiano adottato un Modello 231, la violazione delle relative disposizioni, costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.](#)

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 13.1. Il Fornitore non è autorizzato a cedere, subappaltare o subaffidare a terzi l'Ordine o parti essenziali dello stesso o del Contratto, senza ricevere la preventiva autorizzazione scritta da parte di Kiwa.
- 13.2. In caso di subappalto autorizzato, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'esatto adempimento da parte del Fornitore a tutte le norme applicabili in tema di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente e di ogni altra normativa applicabile in materia, nonché al rispetto della regolarità contributiva e alla produzione, da parte del subappaltatore, di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme (anche in materia previdenziale, antinfortunistica, di antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari, codice degli appalti pubblici ec...) o dai clienti Kiwa.

14. DIVIETO DI PUBBLICITÀ E USO DEI MARCHI NON AUTORIZZATI

- 14.1. È fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a Kiwa.
- 14.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, Kiwa potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno da essa prescritte.
- 14.3. Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo, il marchio e/o altre immagini inerenti Kiwa e/o le Sue Affiliate o ogni altro segno distintivo delle stesse, se non previa autorizzazione scritta.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1. Sono considerate cause di forza maggiore gli eventi e le circostanze imprevedibili che sfuggono al ragionevole controllo della parte colpita ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile e che hanno come effetto di impedire alla parte colpita di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni contrattuali, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti circostanze: terremoto, cicloni, inondazioni, incendio od altre calamità naturali, oppure epidemie, guerre, rivoluzione, colpi di Stato, sommosse, disordini e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, sabotaggio/pirateria, espropriazione, confisca, embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, divieti ed atti di autorità governative o enti pubblici, sia legali che illegali, scioperi nazionali e serrate.
- 15.2. La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento.
- 15.3. Se nonostante tutto l'impedimento risultante da forza maggiore impedisse alla Parte di eseguire la propria

prestazione per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte potrà chiedere di recedere dal Contratto.

16. RISERVATEZZA

- 16.1. Il Fornitore riconosce ed accetta che dovranno essere considerati come strettamente riservati tutti i Dati di cui il Fornitore viene o verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, in connessione con l'esecuzione del Contratto.
- 16.2. Il Fornitore si obbliga, anche per i propri Affiliati e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, a: (i) mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti per tutta la durata del Contratto e anche successivamente al suo termine, i Dati di cui sia venuto a conoscenza ai sensi del paragrafo precedente; (ii) non utilizzare i Dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto; (iii) restituire, al termine del Contratto - o su richiesta di Kiwa nel corso del Contratto - tutti i documenti ricevuti e a eliminare qualsiasi Dato e/o distruggere qualsiasi copia conservata salvo quanto obbligato a mantenere per conformità alle previsioni di legge; (iii) a limitare la diffusione dei Dati al solo personale che avrà necessità di accedervi per l'esecuzione del Contratto e previa informazione degli impegni di riservatezza presi nei confronti di Kiwa.
- 16.3. In aggiunta a quanto sopra, il Fornitore si impegna altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che i Dati potranno essere in qualsiasi modo acquisiti dai terzi e a chiedere, in caso di necessità, preventiva autorizzazione alla loro divulgazione a Kiwa che sarà in ogni caso subordinata alla stipula di un accordo di riservatezza fra il Fornitore ed il terzo a tutela degli impegni di riservatezza previsti dalla presenti CGA e dalle condizioni particolari eventualmente previsti nel Contratto, fermo restando che il Fornitore rimarrà responsabile nei confronti di Kiwa per qualsiasi violazione anche se commessa da terzi.
- 16.4. Resta inteso che la nomina di subappaltatori non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per la completa e puntuale esecuzione del Contratto, dovendo intendersi il Fornitore unico responsabile nei confronti di Kiwa per le obbligazioni assunte dai subappaltatori ai sensi dei relativi ed eventuali contratti di subappalto.

17. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 17.1. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative necessarie ad evitare rischi di alterazione, perdita, distruzioni, diffusione o uso non consentito dei Dati conferiti nell'esecuzione del Contratto. Kiwa si riserva la facoltà di comunicare al Fornitore le misure di sicurezza a cui conformarsi, mantenendo in seguito il diritto di verificarne la loro osservanza.
- 17.2. In caso di incidenti sulla sicurezza il Fornitore dovrà, a proprie spese, informare Kiwa (i) il prima possibile e in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore, segnalare l'Incidente di sicurezza fornendo tutti i dettagli noti, (ii) adottare immediatamente misure appropriate per mitigare eventuali effetti dannosi dell'Incidente di sicurezza, (iii) adottare tempestivamente tutti gli sforzi necessari per prevenire qualsiasi ulteriore possesso, uso, conoscenza, perdita, divulgazione o accesso non autorizzati ai dati di Kiwa, (iv) seguire le istruzioni di Kiwa in merito agli elementi precedenti (iii) e (iv) e (v) collaborare con Kiwa in qualsiasi indagine che Kiwa ritenga appropriata.

- 17.3. Il Fornitore dovrà garantire che l'accesso ai dati confidenziali di Kiwa sia limitato al personale autorizzato adottando misure idonee per evitare la loro divulgazione. Per personale autorizzato si intende il personale per il quale è richiesto l'accesso per la fornitura dei Beni e/o Servizi a Kiwa.
- 17.4. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale sia sufficientemente consapevole dei rischi correlati e sufficientemente in grado di riconoscere i cosiddetti "attacchi di phishing" e simili, al fine di impedire che tali incidenti si verifichino e influiscano negativamente su Kiwa.
- 17.5. Tutti i dati di Kiwa sono limitati allo Spazio economico europeo (SEE). Il Fornitore deve garantire che l'accesso ai Dati di Kiwa sia limitato solo a (i) personale situato nello SEE e (ii) personale situato al di fuori dello SEE con il consenso esplicito di Kiwa (ad esempio in caso di specifiche richieste di supporto del Kiwa che non possono essere gestite dal personale nello SEE).
- 17.6. Il Fornitore deve utilizzare software e soluzioni di protezione aggiornate in conformità con le Buone Pratiche del Settore per evitare che virus o malware vengano introdotti nell'ambiente IT di Kiwa. Se si riscontra che un virus o un malware è stato introdotto nell'ambiente IT di Kiwa da un sistema controllato o gestito dal Fornitore, il Fornitore dovrà adottare misure adeguate a ridurre l'effetto e, se ciò causa l'interruzione dei Servizi, una perdita di efficienza operativa o la perdita di dati, per mitigare e ripristinare tali perdite.
- 17.7. Il Fornitore deve implementare un'adeguata gestione degli aggiornamenti o patch e di tutti i componenti infrastrutturali e software (ad esempio firmware, sistema operativo, database, middleware, web server, applicazioni ecc.). Nel caso in cui sia necessario un periodo di inattività del sistema per applicare tali aggiornamenti, prima di farlo, il Fornitore ne informerà Kiwa e suggerirà un intervallo di tempo appropriato per applicare tali aggiornamenti o patch.
- 17.8. In caso di forniture di prodotti informatici o esigenze particolari, su richiesta di Kiwa il Fornitore dovrà:
- essere certificato ISO 27001 o adottare misure equivalenti e rimanere certificato e/o conforme alla norma ISO 27001 (o a qualsiasi successore equivalente) per tutta la durata del/i contratto/i applicabile/i con Kiwa;
 - fornire periodicamente una visione indipendente sullo stato dei controlli di sicurezza delle informazioni e della tecnologia informatica, preferibilmente tramite il rapporto di garanzia SOC-II. Tale verifica deve essere eseguita almeno una volta all'anno e riguardare tutti i servizi di elaborazione eseguiti dal fornitore nell'anno solare precedente. Tali rapporti di verifica devono essere forniti a Kiwa su richiesta.
- 17.9. Il Fornitore deve permettere a Kiwa di verificare la propria conformità agli obblighi di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni ai sensi del/i Contratto/i applicabile/i con Kiwa. Il Fornitore, in modo tempestivo, coopererà con gli auditor e fornirà loro l'assistenza che ragionevolmente potranno richiedere in relazione all'audit. Se l'audit dovesse rivelare una violazione degli obblighi, il Fornitore provvederà a correggere tempestivamente qualsiasi violazione identificata.
- 17.10. In caso di subappalto, il Fornitore deve imporre gli stessi requisiti di sicurezza ai propri subappaltatori garantendo

che i propri subappaltatori aderiscano ai requisiti di sicurezza qui stabiliti.

18. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 18.1. Le Parti garantiscono di conoscere e rispettare le disposizioni della Legge in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle norme in vigore previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice Privacy") e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR") e successive modifiche. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 18.2. Ciascuna Parte risponderà delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
- 18.3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara di essere stato debitamente informato da Kiwa in fase di raccolta dei dati mediante la consegna dell'informativa sul trattamento dei dati.
- 18.4. Nel caso in cui l'oggetto del Contratto lo richiedesse, Kiwa potrà nominare, con separato atto, il Fornitore quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR o come Incaricato del trattamento.
- 18.5. Con la sottoscrizione del menzionato atto di nomina, il Fornitore dichiara e garantisce – per esperienza, capacità ed affidabilità – il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, come previsto nell'atto medesimo. Tale nomina avrà vigenza per l'esecuzione e per tutta la durata del Contratto ovvero per la durata del trattamento anzidetto, come indicato nell'atto di nomina. Del pari, il Fornitore nominato come responsabile del trattamento si impegnerà a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o sub-contraenti autorizzati dal Titolare), che saranno autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati. Qualora, il Fornitore non sottoscriva il documento per la nomina a Responsabile del trattamento di dati personali, Kiwa avrà il diritto di risolvere il/i Contratto/i per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di PEC o raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

- 19.1. Kiwa, in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio previsto dalla legge o dalle presenti CGA o eventuali condizioni particolari previste nel Contratto, avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. il Contratto, con effetto immediato e senza preavviso, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero PEC, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi assicurativi (articolo 9);
 - b) violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi in materia di salute, prevenzione e sicurezza (articolo 10);

- c) violazione, da parte del Fornitore, dell'obbligo di svolgere i Servizi in modo imparziale ed indipendente e/o di segnalare tempestivamente eventuali situazioni che possano compromettere tale imparzialità (articolo 12);
- d) violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di riservatezza (articolo 16) e/o sicurezza delle informazioni (articolo 17) e/o protezione dei dati personali (art. 18);
- e) comportamento/omissione del Fornitore che risulti tale da compromettere, direttamente e/o indirettamente, il buon nome di Kiwa e/o dei Suoi Affiliati o da pregiudicare gli accreditamenti e/o riconoscimenti/notifiche di Kiwa.

- 19.2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente paragrafo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, Kiwa invierà al Fornitore una diffida di adempiere entro 15 (quindici) giorni, al termine dei quali, qualora l'inadempimento permanga, il Contratto si intenderà definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore tenuto a restituire i corrispettivi incassati e a risarcire tutti i danni subiti da Kiwa.
- 19.3. Kiwa, salvo accordi contrari, potrà recedere liberamente dal Contratto, in qualsiasi momento (anche in corso d'esecuzione dei Servizi) e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Ove Kiwa esercitasse tale facoltà, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese documentate sostenute sino al momento del recesso.

20. NORME FINALI

- 20.1. Qualora una delle Parti non esercitasse dei diritti o delle facoltà alla stessa riservati dalle presenti CGA ovvero dal Contratto, tale comportamento non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà, né precluderà a tale Parte la facoltà di far valere successivamente tali diritti o facoltà, o qualsivoglia altro diritto o facoltà previsti dalle presenti CGA ovvero dal Contratto.
- 20.2. In caso di traduzione delle presenti CGA in lingue diverse dall'italiano dovrà ritenersi prevalente in caso di contrasto la traduzione italiana.
- 20.3. In caso di conflitto tra le previsioni contenute nelle CGA e le condizioni particolari previste nell'ordine di Acquisto, prevarranno quest'ultime.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 21.1. Le presenti CGA, nonché quelle particolari dell'Ordine o Contratto, saranno regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 21.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti CGA e degli Ordini o Contratto, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso Kiwa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente.